

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

00012894 00006210 MDJ00001
00024073 14/03/2012 16:00:22
0001-00009 A951E01701
IDENTIFICATIVO: 81110247



| | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | I |
| PROTOCOLLO GENERALE | | |
| N. 0039316 | data 03/07/2012 | |
| | | |

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladodici (2012) il giorno tre (03) del mese di **Luglio**
in Bassano del Grappa presso la sede di Via Verci, 33 - Città;-----

Premesso:-----

che con determinazione del Dirigente Area II Registro unico n. 982 del
03 luglio 2012 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo
alla soc. Assidoge Srl di Mirano ed approvato il presente disciplinare;

TRA

il **Comune di Bassano del Grappa**, con sede a Bassano del Grappa (VI), Via
Matteotti n. 39, codice fiscale e partita i.v.a. 00168480242, rappresentato nel
presente atto dall'Ing. Francesco Frascati nato a Campodarsego (PD) il
07.11.1953, Dirigente del Comune stesso, il quale interviene nel presente atto
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, a
ciò legittimato ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.
267/00 e dal decreto del Sindaco prot. N. 60079 del 03.11.2009, qui di
seguito denominato semplicemente "Ente";-----

E

la **Società Assidoge S.r.l.** con sede in Mirano (VE) Via Castellantico 15,
codice fiscale 00900220245, iscritta al n. 230683 del Registro delle
Imprese di Venezia e al n. B000080179 del Registro RUI di cui al Decreto
Legislativo 209/2005, in persona del vice Presidente Sig. Adriano Benetti,



nato a Dolo (VE) il 02.03.1961, nella sua qualità di Legale Rappresentante, qui di seguito denominato semplicemente "broker"; -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Conferimento dell'incarico-----

Il Comune di Bassano del Grappa affida alla Società Assidoge S.r.l. l'incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

Art. 2 - Oggetto del servizio-----


Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche, con impiego di mezzi e risorse proprie:-----

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi;-----
- b) studio della prevenzione e protezione nei casi consentiti;-----
- c) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con l'impostazione di un programma assicurativo in tempo utile per permettere l'affidamento delle coperture assicurative in scadenza;-----
- d) gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture con particolare riguardo alla segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente anche sulla base di modifiche normative, ai suoi dirigenti e/o funzionari e dipendenti e delle relative coperture assicurative;-----
- e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare,



predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle procedure di individuazioni delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto ai sensi di legge;---

- f) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione con particolare riguardo all'esecuzione delle polizze nelle fasi successive alla assegnazione mediante segnalazione delle scadenze, la raccolta dei premi e il versamento alle Compagnie di assicurazione, variazioni, appendici, scambi di documenti, comunicazioni, certificazioni, relazioni, e ogni altro adempimento da realizzare nei modi e nei termini necessari per garantire la continuità della copertura assicurativa per i vari rischi e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker, sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";-----
- g) formazione del personale comunale impegnato nella gestione delle assicurazioni, anche in relazione al contenuto dei contratti assicurativi e la definizione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sia nella fase della gestione degli aspetti tecnico-assicurativi che in occasione di eventi dannosi secondo le modalità che saranno concordate con l'Ente stesso;-----
- h) assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori, tutto in accordo con l'Ente stesso, anche quando detti



sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';-----

- i) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del piano assicurativo comunale con indicazione degli interventi effettuati;-----
- j) gestione dei rapporti con le Compagnie assicuratrici per tutte le altre denunce di sinistro e tutti gli adempimenti necessari;-----
- k) tutta l'assistenza e la consulenza assicurativa nelle tematiche di competenza del Broker, come definito dalla legge;-----

Il mancato rispetto anche di una sola condizione potrà consentire all'Ente la revoca immediata del servizio affidato.-----

Art. 3 – Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker-----

Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali.-----


Art. 4 – Divieti del Broker-----

Al Broker viene espressamente vietato:-----

- a. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;-----
- b. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso;-----
- c. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.-----

Art. 5 - Compensi del Broker-----





L'incarico del Broker non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.-----

Art. 6 -- Obblighi a carico dell'Ente-----


L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:-----

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;-----
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;-----
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.-----

Art. 7 -- Prerogative dell'Ente-----

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:-----

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;-----
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;-----
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui



necessita l'Ente;-----

d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.-----

Art. 8 – Pagamento dei premi-----

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.-----

Art. 9 – Esclusività e durata dell'incarico-----

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, salvo proroga o rinnovo da formalizzarsi prima della scadenza, e con la possibilità di disdetta da entrambi le Parti ad ogni scadenza annua anniversaria da inviarsi almeno tre mesi prima della predetta scadenza -----

Art. 10 – Foro competente-----



Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Bassano del Grappa.-----

Art. 11 – Tracciabilità dei Flussi finanziari-----

Il Broker, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dalla legge 217/2010.-----

Le Parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.-----


Art. 12 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nomina di responsabile del trattamento.-----

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni le Parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, esclusivamente per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione del presente contratto.-----

Il Broker viene nominato quale responsabile del trattamento dei dati di cui questo verrà in possesso al fine esclusivo della gestione delle pratiche oggetto del presente contratto.-----

Art. 13 - Spese disciplinare-----


Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a completo carico del broker.-----



Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto non è
soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella "atti per i quali
non vi è obbligo di chiedere la registrazione" del D.P.R. 26.04.1986 N.
131.-----

Letto, approvato e sottoscritto,-----

ASSIDOGE s.r.l.
Il Vice Presidente
Adriano Benetti



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Il Dirigente Responsabile
Ing. Francesco Frascati

